

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3769

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOCCIA, FANFANI**

Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale e abrogazione della legge 7 novembre 2002, n. 248

*Presentata l'11 marzo 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 7 novembre 2002, n. 248, recante « Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale », comunemente indicata come la « legge Cirami », dal nome del senatore presentatore della proposta di legge, ha reintrodotto il legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice tra le cause di trasferimento di un processo. Secondo la nuova normativa il trasferimento può essere richiesto quando « gravi situazioni locali » pregiudichino la libera determinazione delle parti o determinino motivi di « legittimo sospetto ». La nuova norma si applica anche ai processi in corso, che vengono sospesi in attesa dell'ordinanza della Cassazione.

La Corte di cassazione ha respinto la richiesta dei legali di Berlusconi e Previti di spostare da Milano i processi Imi-Sir/Lodo Mondadori e Sme. La decisione dei giudici della Cassazione ha così fatto ve-

nire meno il « movente » di questa legge; infatti, come avevano argomentato diversi commentatori sulla stampa quotidiana e ammesso autorevoli esponenti della Casa delle libertà (tra questi ricordiamo l'onorevole Fabrizio Cicchitto nel suo intervento davanti alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati, il 9 settembre 2002) la *ratio* di questa nuova disciplina normativa era da rinvenire unicamente nella necessità di salvare l'attuale Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi, e il suo legale onorevole avvocato Cesare Previti, dai processi Imi-Sir/Lodo Mondadori e Sme instaurati dalle « toghe rosse » unicamente per motivi politici.

« Dimenticata dai politici », come scrive il *Corriere della Sera* del 27 febbraio 2003, la legge è comunque in vigore e sono sempre più le richieste di applicarla con gravi conseguenze per il nostro

ordine pubblico, considerato che importanti processi rischiano di saltare consentendo a pericolosi criminali di tornare in libertà.

Al momento sarebbero più di trenta le richieste di applicare la « legge Cirami ». Tra queste quelle di Davor Kovac, accusato di aver ucciso una donna di Belluno che lo aveva respinto. A Napoli la « legge Cirami » è stata invocata dal *boss* della camorra Francesco Schiavone, detto *Sandokan*; a Messina da 20 imputati di associazione mafiosa.

Le nuove norme sul legittimo sospetto hanno provocato, infine, la sospensione del processo contro 14 presunti affiliati a una cellula milanese di terroristi algerini del Gruppo islamico armato (GIA), imputati di associazione a delinquere finalizzata al

traffico di armi. Nel ricorso presentato in Cassazione, quattro imputati nel processo denunciano che a Milano i giudici sarebbero condizionati da « un clima creato ad arte dai mezzi d'informazione e alimentato da gruppi e partiti intolleranti e razzisti »; un ambiente colpevolista che avrebbe « finito per ripercuotersi all'interno dell'aula ».

Ravvisiamo, pertanto, l'opportunità di abrogare la legge 7 novembre 2002, n. 248, ripristinando le norme del codice di procedura penale precedentemente in vigore, chiaramente non facendo riferimento nel comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale alla parte dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale 14-22 ottobre 1996, n. 353.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). — 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

## ART. 2.

1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. (*Effetti della richiesta*). — 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo.

2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti ».

## ART. 3.

1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48. (*Decisione*). — 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente trasmette immediatamente gli atti del

processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento ».

#### ART. 4.

1. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. (*Nuova richiesta di rimessione*). — 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni dell'articolo 47.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta ».

#### ART. 5.

1. La legge 7 novembre 2002, n. 248, è abrogata.

